

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n.15/12883/2010

OGGETTO: COMUNE DI CARIGNANO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – DELIBERAZIONE C.C. N. 74 DEL 22/12/2009 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Carignano, con deliberazione del C.C. n. 74 del 22/12/2009 (*Prat. n. 014/2010*), trasmesso alla Provincia in data 16/02/2010 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 74 del 22/12/2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica dell'art. 19 delle N.T.A. del Piano vigente per regolamentare i bassi fabbricati da adibirsi a deposito attrezzi nelle aree agricole normali, contraddistinte con l'acronimo A;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Carignano con deliberazione C.C. n. 74 del 22/12/2009, le seguenti osservazioni:

a) acclarato che l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente, modificato con deliberazione di C.C. n. 52 del 23/07/2009 in controdeduzione alle osservazioni della Regione Piemonte, si evidenzia come la scelta di modificare il Piano vigente ed il Piano in itinere con lo strumento della Variante parziale parrebbe non coerente con la L.U. vigente, per le seguenti motivazioni:

?? la Legge Regionale n. 41 del 29 luglio 1997 stabilisce che **le Varianti parziali possono essere riferite a piani vigenti**, vietando, di fatto, modifiche al P.R.G.C. in itinere;

?? in analogia a quanto sopra l'art. 5 della *“Nota trasmessa dalla Provincia di Torino in data 6.11.2000”* riporta che: **“Le varianti parziali possono essere deliberate e quindi trasmesse alla Provincia per l'iter di legge soltanto se riferite a piani regolatori vigenti, con esclusione quindi di piani o varianti solo adottate ma non ancora approvate.**

Non vi è dubbio su quest'interpretazione, che non è restrittiva, ma pienamente conforme all'intero contesto normativo della legge 41/97.

Possono peraltro essere adottate varianti parziali qualora sia in itinere una variante strutturale sempreché gli oggetti della variante parziale siano riferiti ad aspetti del P.R.G. vigente e risultino conformi alla variante strutturale o riguardino oggetti diversi da quelli normati dalla variante strutturale.”;

b) in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: *“Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo”.*

Alla luce di quanto sopraccitato, si suggerisce di valutare se le variazioni al Piano possono essere ricondotte ai casi d'esclusione dalla procedura di VAS, previsti nella D.G.R. sopraccitata, riportando nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante in oggetto l'eventuale esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni;

c) si consiglia, infine, di integrare la Variante Parziale in esame con:

?? **la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali**, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al comune; tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

?? **la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica** ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Carignano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 25/03/2010

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale